DISPOSIZIONI PER LA ETICHETTATURA D'ORIGINE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, DELL'OLIO DI OLIVA VERGINE E DELL'OLIO DI OLIVA

Art. 3

Commissioni di assaggio degli oli a denominazione di origine

In riferimento all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, e ai successivi decreti ministeriali, del 23 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992, e del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata e' soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal regolamento (CEE) 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 30 agosto 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva
Estremi	Legge 3 agosto 1998, n. 313
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-etichettatura-d-origine-dell-olio-extravergine-di/art-3-commissioni-di-assaggio-degli-oli-a-denominazione-di-origine

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it